

NOTIZIARIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

a cura di MARINA MAIELLA**

È incostituzionale la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per il concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Corte costituzionale – Sentenza 25 febbraio 2015 (26 marzo 2015), n. 48.

Pres. CRISCUOLO – Red. FRIGO

È costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La questione.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce, investito dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata dal difensore di un soggetto indagato per il delitto continuato di associazione di tipo mafioso, quale "concorrente esterno" ad essa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpe-

* I testi integrali delle decisioni segnalate sono riportati sul sito www.cortecostituzionale.it

** Consigliere della Corte costituzionale.

volezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure: e ciò “in particolar modo in relazione alla figura del concorso esterno in associazione di tipo mafioso”.

In premessa, il giudice rimettente, dopo avere spiegato che l'indagato è accusato di aver messo più volte a disposizione dell'organizzazione criminosa le proprie cognizioni tecniche e apparecchiature, idonee all'individuazione di apparati di localizzazione satellitare e telecamere, collocati dalla polizia giudiziaria nei luoghi in cui i membri dell'organizzazione erano soliti incontrarsi, fa presente che le persistenti esigenze cautelari potrebbero nel caso di specie essere adeguatamente soddisfatte con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari, tenuto conto del ruolo di semplice concorrente esterno dell'interessato, che non implicherebbe l'appartenenza al gruppo malavitoso. L'applicazione della misura meno gravosa, si lamenta nell'atto introduttivo, è però impedita dalla norma censurata che impone di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* cod. pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Il rimettente muove dalle recenti plurime declaratorie di illegittimità costituzionale della norma censurata e richiama in particolare la sentenza n. 57 del 2013 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ritenendo che le considerazioni svolte nella pronuncia possano essere utili ai fini dell'accoglimento della questione. Secondo il rimettente rafforza la sua tesi, altresì, la giurisprudenza di legittimità che ha tenuto distinta la posizione del concorrente esterno rispetto a quella del partecipante all'associazione con riguardo alla presunzione *iuris tantum* di sussistenza delle esigenze cautelari,

sancita dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen., allorché la Corte di cassazione ha affermato che, mentre nei confronti del soggetto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella veste di appartenente all'associazione, e dunque di partecipe dell'*affectio societatis* il superamento della presunzione in questione richiede la dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo associativo, invece nei confronti del soggetto gravemente indiziato del medesimo delitto quale concorrente esterno, i criteri di valutazione per superare detta presunzione hanno riguardo alla ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'*extraneus* alla vita della consorteria.

Fatte tali premesse, il rimettente denuncia la violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la norma censurata sottoporrebbe irragionevolmente ad un medesimo regime cautelare situazioni diverse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Vengono poi evocati l'art. 13, primo comma, Cost., quale parametro fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale e l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza, vengono assegnati alla custodia cautelare i tratti funzionali tipici della pena.

La decisione.

La Corte, nel ritenere fondata la questione, ricostruisce innanzitutto l'evoluzione della propria giurisprudenza a proposito della presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per taluni delitti specificamente indicati. Dopo aver fatto riferimento all'ordinanza n. 450 del 1995 - che ha ritenuto non ragionevole la presunzione assoluta in questione in quanto riservata all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, atteso il coefficiente di pericolosità connaturato a questi illeciti per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva - ricorda il nuovo indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza n. 265 del 2010, all'indomani del decreto-legge n. 11 del 2009 che aveva allargato il regime speciale ad un eterogeneo gruppo di figure criminose. Le declaratorie di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che si sono da allora susseguite, evidenzia la Corte, hanno quale fonda-

mento la differenza strutturale tra il reato o i reati di volta in volta considerati e i fatti di criminalità mafiosa, essendo comprensibile solo per questi ultimi la ragione giustificativa della deroga alla disciplina cautelare ordinaria, ravvisata specificamente nell'appartenenza dell'indiziato all'associazione mafiosa. La Corte, ribadendo la propria giurisprudenza secondo la quale le presunzioni assolute, specie quando incidono su un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza in tutti i casi in cui sono arbitrarie e irrazionali (sentenza n. 139 del 2010), cioè non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*, ribadisce che solo con riferimento ai delitti di mafia la presunzione assoluta in questione può superare la verifica suddetta. L'associazione di tipo mafioso, evidenzia la Corte, implica o necessariamente presuppone un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice, vincolo che solo la custodia carceraria risulterebbe in grado di interrompere. La insussistenza di tali connotazioni in altre figure criminose, pure sottoposte al regime cautelare speciale, hanno determinato, rammenta la Corte, la declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione assoluta in questione con riferimento non solo ad alcuni delitti monosoggettivi, quali taluni delitti a sfondo sessuale, l'omicidio volontario, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenze n. 265 del 2010, n. 164 e n. 331 del 2011, n. 213 del 2013), ma anche a fattispecie pluri-soggettive, quali la violenza di gruppo (sentenza n. 232 del 2013), anche a carattere associativo ma diverse da quelle mafiose, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011) e l'associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti in materia di contraffazione e alterazione di segni distintivi (sentenza n. 110 del 2012). La Corte richiama, in particolare, la sentenza n. 57 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione in questione con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, in quanto commessi con "metodo mafioso" o per agevolare l'attività di associazioni mafiose, laddove nella pronuncia viene precisato che la collocazione in "un contesto mafioso" delle ipotesi ivi esaminate non porta necessariamente come con-

seguenza che il loro autore venga considerato parte dell'associazione mafiosa, tenuto conto che non si è al cospetto di un "reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accennate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere". Tali considerazioni valgono, afferma la Corte, anche in relazione alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. Pur rammentando che, nel passato, ampio è stato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla configurabilità del concorso eventuale di un *extraneus*, diverso dai concorrenti, in una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, la Corte rileva come attualmente la giurisprudenza di legittimità sia invece consolidata nel riconoscere la qualità di "concorrente esterno" al soggetto che, senza essere stabilmente inserito nell'organizzazione criminale, e rimanendo, dunque, privo dell'*affectio societatis*, fornisce un contributo causalmente efficiente, oltre che consapevole e volontario, alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio. Il concorrente esterno, quindi, sottolinea la Corte, non fa parte del sodalizio, in caso contrario perderebbe tale qualifica e si trasformerebbe in un "associato". Nei confronti del concorrente esterno, aggiunge la Corte, non è in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano "empirico-sociologico", il ricorso in via esclusiva alla misura cautelare carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. La Corte dunque, accoglie la questione, non mancando di richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, a proposito del diverso «peso specifico» del contributo all'organizzazione criminale offerto dall'associato, per definizione stabile e duraturo nel tempo, rispetto a quello del concorrente esterno, invece anche meramente episodico, o addirittura singolo nonché la giurisprudenza del medesimo giudice di legittimità, già richiamata nell'atto introduttivo, con riguardo all'identificazione degli elementi che consentono di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, posta dallo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

A commento della decisione: G. LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione mafiosa, *Diritto penale contemporaneo*, 2015 (www.penalecontemporaneo.it); P. GIORDANO, Privilegiato il modello di custodia a «pluralità graduata», *Guida al diritto*, 2015, n. 17, p. 77; M. PETRINI, Ossevazioni a prima lettura, *Archivio penale*, 2015 (www.archiviopenale.it).



Pubblicità delle udienze. È incostituzionale la mancata previsione della pubblicità dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza.

Corte costituzionale – Sentenza 15 aprile 2015 (5 giugno 2015), n. 97.

Pres. CRISCUOLO – Red. FRIGO

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

La questione.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, investito della domanda di concessione della detenzione domiciliare presentata, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., da una persona condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, il cui difensore aveva chiesto che il relativo procedimento fosse trattato "in forma pubblica", ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., "nella parte in cui non consente che il procedimento innanzi il Tribunale di sorveglianza nelle materie di competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme della pubblica udienza".

Ad avviso del rimettente, le norme censurate non consentono, senza alcun dubbio interpretativo, l'accoglimento della richiesta, in quanto comportano un rinvio alla disciplina generale di cui all'art.

127 cod. proc. pen., il cui comma 6 dispone espressamente che l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il rimettente denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il mancato rispetto, non superabile per via di interpretazione, del principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La necessità affermata dalla Corte europea in rapporto alle misure di prevenzione patrimoniali, che mirano alla confisca di "beni e capitali", di assicurare il controllo del pubblico a garanzia dei diritti dell'interessato sussisterebbe a maggior ragione, ad avviso del giudice *a quo*, per le procedure di competenza del Tribunale di sorveglianza, che investono direttamente e in modo rilevante la libertà personale del soggetto coinvolto.

Nell'atto introduttivo si ricorda che, proprio in applicazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., "nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al Magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica" (sentenza n. 135 del 2014).

Le norme censurate violerebbero anche l'art. 111, primo comma, Cost., in quanto, anche se il procedimento in questione appare strutturato in modo tale da assicurare l'effettività del diritto di difesa, la previsione del suo svolgimento nella forma dell'udienza camerale non garantirebbe un controllo sull'esercizio dell'attività giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti adottabili, incidenti in modo diretto e immediato sulla libertà personale dell'interessato.

La decisione.

La Corte, nel ritenere fondata la questione, innanzitutto richiama le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, con le quali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di preven-

zione e del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito, osservando che i principi ivi applicati valgono anche in riferimento alla questione odierna.

Ciò posto, la Corte delimita l'oggetto della questione in esame, precisando che essa riguarda le modalità di svolgimento del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza previsto dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., per la parte non coperta dalla sentenza n. 135 del 2014, ossia con riguardo alle competenze diverse e ulteriori rispetto a quella in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen.

Ribadito poi che la disciplina vigente sottoposta al suo esame non consente una interpretazione diversa da quella secondo cui è previsto che il procedimento in questione si svolge nella forma dell'udienza in camera di consiglio e, dunque, senza la partecipazione del pubblico, la Corte rileva l'incompatibilità di tale regime con l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e, di conseguenza, con l'art. 117, primo comma, Cost., rispetto al quale la disposizione convenzionale si pone quale norma interposta.

Tale contrasto è stato già ravvisato, rammenta la Corte, dalla Corte di Strasburgo con riguardo a taluni procedimenti giurisdizionali dei quali la disciplina italiana prevedeva la trattazione in forma camerale, in specie, con riferimento al procedimento applicativo delle misure di prevenzione e, più di recente, al procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione. La Corte europea, continua la Corte, ha ribadito in quelle occasioni la propria giurisprudenza secondo la quale "la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l'equo processo".

La Corte ha, quindi, ribadito, richiamando nuovamente le sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, che la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea, non contrasta con la Costituzione, ponendosi, anzi, in sostanziale assonanza con essa. Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, anche se non esplicitamente affermato, ha valore costituzionale, connaturato ad un

ordinamento democratico, anche se, afferma la Corte, richiamando sue precedenti pronunce (sentenze n. 212 del 1986 e n. 12 del 1971), non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni giustificative. Ciò posto, la Corte conclude per l'accoglimento della questione, ritenendo di dovere riaffermare le ragioni già esposte in rapporto al procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, con riferimento al procedimento in questione nelle materie, prescindendo da quella già attinta dalla sentenza n. 135 del 2014, riguardanti, in particolare, la concessione delle misure alternative alla detenzione (artt. 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975, art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nel corso dell'esecuzione della pena e anteriormente al suo inizio (art. 656, comma 6, cod. proc. pen.), la liberazione condizionale (art. 682 cod. proc. pen.), il differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive limitative della libertà personale (art. 684 cod. proc. pen.), la sospensione della pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza (art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990), l'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione condizionale (art. 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

A commento della decisione: F. FIORENTIN, Una scelta corretta quando è in gioco la libertà personale, Guida al diritto, 2015, n. 27, p. 81; L. CARBONI, La Corte costituzionale prosegue il suo cammino verso l'affermazione del principio di pubblicità, Diritto penale contemporaneo, 2015 (www.penalecontemporaneo.it).



Misure di sicurezza detentive per gli infermi e i seminfermi di mente. Accertamento della pericolosità sociale. Le nuove disposizioni, funzionali al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non hanno modificato la nozione di pericolosità sociale.

Corte costituzionale – Sentenza 24 giugno 2015 (23 luglio 2015), n. 186.

Pres. CRISCUOLO – Red. LATTANZI

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,

comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale "è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale" e che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali", sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della CEDU e all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La questione.

Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale "è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale" e che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali".

Il Tribunale di sorveglianza rimettente, che è stato investito dell'appello avverso un'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Messina aveva rigettato l'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva della casa di cura e di custodia, lamenta che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità impedirebbe una valutazione compiuta della concreta pericolosità sociale del condannato e del suo grado attuale a fronte della prevista impossibilità di utilizzare a fini prognostici fattori essenziali come le condizioni individuali, familiari e sociali e l'assenza di progetti terapeutici individuali. Ad avviso del rimettente, la mancanza di «un approccio globale e multifattoriale, garantito dalla normativa previgente e interdetto dalla novella legislativa» renderebbe alterata la prognosi di pericolosità dell'in-

ternato ai fini della scelta della misura da adottare. Numerosi sono i parametri evocati nell'atto introduttivo: gli artt. 1 e 4 Cost., in quanto la norma censurata imporrebbe di non tener conto dello svolgimento (o meno) di un'attività lavorativa, con conseguente rischio di precludere le possibilità di accesso al lavoro; l'art. 2 Cost., in quanto la difficoltà, determinata dalla disposizione sottoposta a scrutinio, a scegliere la misura idonea a fronteggiare la pericolosità sociale dell'internato esporrebbe a gravi rischi diritti e beni delle persone e della comunità; il principio di ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., in quanto rimettendo in libertà individui "ritenuti fino a ieri pericolosi o molto pericolosi", si vanificherebbero le finalità di difesa sociale e terapeutiche, disattendendo inoltre l'unità organica del giudizio prognostico di cui all'art. 133 cod. pen. L'art. 3 Cost. sarebbe violato, aggiunge il rimettente, anche per la irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento di casi simili, considerato che a differenza di quanto ora previsto per i non imputabili e i parzialmente imputabili, nei confronti degli imputabili la pericolosità sociale continua ad essere accertata nella globalità ed interezza dei fattori prognostici; gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto sarebbero attribuite alle misure di sicurezza delle «valenze retributive e punitive», oltre a risultare violato il principio di irretroattività delle disposizioni penali sfavorevoli, applicandosi la disciplina a misure di sicurezza relative a reati commessi prima della sua entrata in vigore; gli artt. 29, 30 e 31 Cost., perché sarebbero lesi i diritti della famiglia; l'art. 32 Cost., perché «la rimessione in libertà o in libertà vigilata, per effetto della nuova normativa, di soggetti affetti da patologie psichiatriche e bisognevoli di assistenza e cure, sebbene in condizioni di vita individuale, familiare e sociale controindicate, se non criminogene, ed in assenza di un progetto terapeutico individuale», esporrebbe tali soggetti al «rischio di commettere non solo atti eterolesivi, ma anche atti autolesivi, pregiudicando la loro salute»; l'art. 34 Cost., in quanto, escludendo la rilevanza delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, numero 4), cod. pen., e conseguentemente della frequenza scolastica, sarebbe leso anche il diritto all'istruzione; l'art. 77 Cost., non sussistendo la necessità e l'urgenza di introdurre «modifiche strutturali di istituti secolari come la pericolosità sociale», nell'ambito dell'iter legislativo della conversione di un decreto-legge che dispone la proroga del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; l'art. 117,

primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'art. 5 della CEDU, che tutelano il diritto alla sicurezza.

La decisione.

La Corte ha dichiarato la questione non fondata per erroneità del presupposto interpretativo a fondamento della pretesa del rimettente. Respinta la censura relativa all'art. 77, secondo comma, Cost., ritenendo gli emendamenti, con i quali sono state apportate le modifiche, di contenuto omogeneo all'originaria disposizione del decreto-legge e ugualmente necessari e urgenti, la Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della CEDU e all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, non condividendo il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, il quale asserisce che le disposizioni censurate avrebbero modificato la nozione di pericolosità sociale con riguardo ai non imputabili e ai semimputabili. Secondo la Corte infatti dalla lettura delle parti della disposizione sottoposte a scrutinio emerge che la limitazione introdotta non attiene alla pericolosità sociale come categoria generale bensì alla valutazione da operare ai fini del ricovero in ospedale psichiatrico o in una casa di cura, perseguendo lo scopo di riservare le misure estreme incidenti sulla libertà personale alle sole ipotesi in cui le condizioni mentali della persona le rendono necessarie. Si tratta quindi, sottolinea la Corte, di una disposizione da leggere nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Tale interpretazione si ricava anche, osserva la Corte, dalla relazione al Senato sulla proposta emendativa, laddove si afferma che essa è diretta a impedire all'autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall'apparente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione personale dell'infermo di mente. Né l'inefficienza delle Amministrazioni sanitarie regionali nel predisporre programmi terapeutici individuali, aggiunge la Corte, può comportare l'applicazione di misure detentive inutilmente gravose per l'infermo e il seminfermo di mente. La Corte dunque conclude per il rigetto della questione prospettata dal rimettente per erroneità del presupposto

interpretativo, ribadendo che l'attuale disciplina, funzionale al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, non ha modificato per i soggetti ad imputabilità ridotta o esclusa la nozione di pericolosità sociale ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive.

A commento della decisione: A. MASSARO, Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte costituzionale n. 186 del 2015, *Archivio penale*, 2015, n. 2; M. FIORENTINI, Profili costituzionali del trattamento della malattia mentale, *www.gruppodipisa.it*

